



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 6 DEL 30 GIU. 2016

OGGETTO: DGR n. 870 del 21 giugno 2011 - Proroga sospensione della raccolta delle specie di molluschi bivalvi vivi MBV *Tapes decussatus* e *Tapes semidecussatus* nell'ambito di monitoraggio lagunare 13L002, Azienda ULSS n. 13. Sostituzione dell'Allegato A al DDR n. 26 del 23 marzo 2016.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si procede alla proroga della sospensione della raccolta di *Tapes decussatus* e *Tapes semidecussatus* nell'ambito lagunare 13L002 sulla base della proposta motivata dell'Azienda ULSS n.13, competente per ambito di monitoraggio. Viene conseguentemente modificato e sostituito l'Allegato A al DDR n. 26 del 23 marzo 2016 relativo alla classificazione per ambito, delle zone di produzione e stabulazione MBV

IL DIRETTORE DELLA

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

VISTO il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853, *Che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*, e in particolare l'*Allegato III, Sezione VII Molluschi bivalvi vivi*, che fissa requisiti e norme relative ai molluschi bivalvi vivi (m.b.v.) destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 854, *Che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano* e in particolare l'*Allegato II Molluschi bivalvi vivi Capo II, Controlli ufficiali sui m.b.v. provenienti da zone di produzione classificate*, relativo alla disciplina della classificazione e del monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione dei m.b.v. destinati al consumo umano;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 870 del 21 giugno 2011 "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*", che nel recepire le Linee Guida Nazionali per l'applicazione delle norme Comunitarie, ne integra la disciplina con peculiarità di carattere regionale relativamente alla classificazione, al monitoraggio e alla sorveglianza delle zone classificate per la raccolta di MBV destinati al consumo umano;

PRESO ATTO che, la richiamata DGR n. 870/2011:

- ha attribuito alla Autorità Competente regionale la classificazione della zone di produzione e di stabulazione dei MBV in base all'appartenenza ad una delle tre categorie A, B, C in funzione del livello di contaminazione fecale
- ha disposto che "*l'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare - ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare - provveda all'adozione dei necessari atti conseguenti, nonché di tutti i provvedimenti necessari per le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere tecnico*";

VISTO il proprio Decreto n. 128 del 24 dicembre 2014 di riclassificazione triennale delle zone di produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi MBV destinati al consumo umano e di aggiornamento della Cartografia Regionale dei relativi Ambiti di Monitoraggio, il quale prevedeva la sospensione della raccolta - per un anno, fino al 23 dicembre 2015, di alcune specie nei rispettivi ambiti di monitoraggio, indicati nell'elenco di cui all'Allegato A al provvedimento medesimo;

VISTI i propri successivi Decreti n. 32/2015, n. 43/2015, n. 78/2015, n. 5/2016 e n. 23/2016 in materia di MBV che confermano, tra l'altro, alcune sospensioni della raccolta e per la ULSS n. 13, la proroga, fino al 23 giugno 2016, della raccolta di *Tapes decussatus* e *Tapes semidecussatus* nell'ambito di monitoraggio lagunare 13L002, di competenza di tale Azienda ULSS;

VISTA la comunicazione prot. 03.14/46874/AC/R del 29 giugno c.a. con la quale il Veterinario Dirigente del Servizio di Sanità Animale, igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche della ULSS n. 13 di Mirano ha richiesto di prorogare la sospensione della raccolta delle specie di MBV *Tapes decussatus* e *Tapes semidecussatus*, nell'ambito Lagunare 13 L002 per ulteriori sei mesi, nel corso dei quali in collaborazione con i produttori – OSA interessati alla raccolta di tali specie, intende attuare un piano di esecuzione di controlli ufficiali che consenta la valutazione sanitaria dell'ambito in oggetto;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, accogliere la succitata richiesta, avanzata dalla Azienda ULSS, n. 13 e procedere pertanto alla proroga della sospensioni temporanea della raccolta dei MBV suindicati apportando la conseguente modifica all'elenco delle zone di produzione e stabulazione dei MBV destinati al consumo umano, classificate, per ambito, e per specie, di cui all'Allegato A al DDR n. 26 del 23 marzo 2016, provvedendo alla sua sostituzione con l'**Allegato A** al presente provvedimento.

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione

DECRETA

1. Di ritenere le premesse parte integrante del presente atto.
2. Di disporre la proroga, fino al 23 dicembre 2016, della sospensione temporanea della raccolta delle specie di MBV *Tapes decussata* e *Tapes semidecussata (o philippinarum)* nell'ambito di monitoraggio lagunare 13L002 di competenza dell'ULSS n. 13 di Mirano.
3. Di disporre, in conseguenza del disposto di cui al punto 2, alla sostituzione dell'Allegato A al DDR n. 23 del 23 marzo 2016 recante l'elenco delle specie classificate per ambito, delle zone di produzione e stabulazione MBV con l' **Allegato A** al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale
4. Di trasmettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 13 di Mirano e di darne informazione alle categorie ed Enti interessati.
5. Di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

firmato - Dott. Giorgio Cester

